



Regione Campania

CIRCOLARE
Area Generale di Coordinamento N. 11

Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Interventi Produzione Agricola

Circolare sugli obblighi ed adempimenti derivanti dall'applicazione dei Regolamenti (CE) n. 2699/2000, n. 1535/2003 e 444/2004 recanti modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 2201/96 per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 39 del 28 agosto 2006

**ASSESSORATO REGIONALE ALL'AGRICOLTURA
E ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

AGC Sviluppo Attività Settore Primario
Settore Interventi Produzione Agricola

Prot. N. 2006.0664143 del 01/08/2006

**CIRCOLARE SUGLI OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DERIVANTI
DALL'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI (CE) n. 2699/2000, n.
1535/2003 e 444/2004 RECANTI MODALITA' DI APPLICAZIONE
DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2201/96 PER QUANTO RIGUARDA
IL REGIME DI AIUTI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI
TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI**

INDICE

<u>1 - PREMESSA</u>	pag. 4
<u>2- RIFERIMENTI NORMATIVI</u>	pag. 4
<u>3 - DEFINIZIONI DEGLI OPERATORI DI SETTORE</u>	pag. 5
<u>4 – CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE</u>	pag. 5
<u>5 – ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE</u>	pag. 6
5.1 Riconoscimento dei trasformatori di pomodori, pesche e pere	pag. 6
5.2 Intendimenti dei trasformatori	pag. 8
5.3 Subentri delle imprese di trasformazione	pag. 8
5.4 Contratti	pag. 9
5.5 Comunicazioni	pag. 9
5.6 Certificati di consegna	pag. 11
5.7 Tara	pag. 12
5.8 Concentrato in fusti	pag. 13
5.9 Turni di lavorazione	pag. 13
5.10 Qualità della materia prima	pag. 13
5.11 Registri di carico e scarico	pag. 14
5.12 Pagamenti	pag. 15
5.13 Trasferimenti di contratto	pag. 15
<u>6 – ADEMPIMENTI DELLE ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI AGRICOLI</u>	
6.1 Intendimento	pag. 16
6.2 Contratti e clausole aggiuntive	pag. 17
6.3 Comunicazioni	pag. 17
6.4 Rappresentanti delle OP autorizzati alla determinazione della qualità dei prodotti	pag. 18
6.5 Certificati di consegna	pag. 18
6.6 Domande di aiuto	pag. 18
6.7 Domanda di aiuto anticipata	pag. 19
6.8 Registri di carico e scarico	pag. 19
<u>7 – ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLA IN CAMPANIA (ERSAC)</u>	
7.1 Riconoscimenti	pag. 20
7.2 Consegna della materia prima	pag. 21
7.3 Versamenti	pag. 22
7.4 Registri dei trasformatori	pag. 22

7.5 Prodotti finiti	pag. 22
7.6 Attività di controllo	pag. 22
7.7 Organizzazione del personale e modalità di accesso ai controlli ..	pag. 23
7.8 Gestione del magazzino	pag. 23
7.9 Elementi del controllo	pag. 24
7.10 Fase di controllo da svolgere in magazzino	pag. 27
7.11 Rilevamento fisico dei prodotti	pag. 27
7.12 Confronto tra i prezzi verificati in ufficio e quelli presenti in magazzino	pag. 28
7.13 Etichettatura delle confezioni (punzonatura o marcatura)	pag. 29
7.14 Sanzioni	pag. 30
7.15 Rese produttive	pag. 30
7.16 Controlli	pag. 31
7.17 Versamenti	pag. 31
7.18 Domande di aiuto	pag. 32
7.19 Sistema informatico	pag. 32
<u>8 – COMMISSIONE REGIONALE DI CONTROLLO</u>	pag. 33
<u>9 – DISPOSIZIONI FINALI</u>	pag. 34
<u>10– CONCLUSIONI</u>	pag. 34

1- PREMESSA

Il settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli è sollecitato da una serie di cambiamenti sia in ambito comunitario che sul fronte internazionale. Di fronte al recente allargamento ad Est dell'Unione Europea (UE a 25 Stati), alla globalizzazione dei mercati, alle trattative internazionali in sede WTO, alla spinta competitività che incontrano i prodotti nazionali a causa dell'aumento delle importazioni provenienti da altri Paesi (Cina, Spagna, ecc.), alla crescente sensibilità verso le tematiche ambientali e di tutela della salute del consumatore, non si può sottacere l'importanza che l'intera filiera ortofrutticola assume in relazione alle sue interconnessioni con l'ambiente, il territorio e con l'evoluzione degli assetti di mercato soprattutto riferiti alla rintracciabilità ed all'origine del prodotto.

Il comparto, inoltre, è interessato da una radicale revisione dell'OCM di settore che attualmente è ancora in fase di valutazione sul tavolo di lavoro della Commissione UE, la cui proposta di regolamento è prevista per la fine del 2006.

In un quadro di continua evoluzione, il sistema dei controlli, soprattutto per quegli operatori agroalimentari che partecipano al regime degli aiuti comunitari, risulta di fondamentale importanza ai fini della corretta applicazione delle procedure e per assicurare, in modo sempre più trasparente, la corretta gestione dei processi produttivi che sono entrati a far parte dei sistemi di qualità e certificazione delle imprese.

Con la pubblicazione del Reg. CE n. 1535/2003, come modificato dal Reg. CE n. 444/2004 nonché del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 25 maggio 2004 n. 1202, si sono stabilite le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e sono stati posti una serie di obblighi, vincoli e procedure da rispettare per il conseguimento degli aiuti di settore.

La presente circolare, sentite le Organizzazioni Nazionali Agricole e le Unioni Industriali di categoria più rappresentative, è diretta agli operatori della filiera per semplificare, uniformare ed ottimizzare le procedure operative al fine di permettere agli agricoltori di ricevere sollecitamente l'importo dell'aiuto comunitario e il pagamento della materia prima loro spettante per aver conferito il prodotto.

Il documento che segue, suscettibile di miglioramenti attraverso l'esperienza maturata sul campo, vuole rappresentare per tutti gli operatori del settore, un supporto ed uno strumento operativo che sia in grado di coniugare gli interessi dei produttori, delle imprese di trasformazione e quelli della Pubblica Amministrazione.

2- RIFERIMENTI NORMATIVI

- Reg. CE n. 1764/86 relativo ai requisiti qualitativi minimi che i prodotti a base di pomodoro devono presentare per beneficiare dell'aiuto alla produzione;
- Reg. CE n. 2319/89 che stabilisce requisiti qualitativi minimi per le pere Williams e Rocha allo sciroppo e al succo naturale di frutta che beneficiano dell'aiuto alla produzione;
- Reg. CE n. 2320/89 che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta, ai fini dell'applicazione del regime di aiuto alla produzione;

- Reg. CE n. 2200/96 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;
- Reg. CE n. 2201/96 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;
- Reg. CE n. 2699/2000 del Consiglio che modifica il Reg. CE n. 2200/96, il Reg. CE n. 2201/96;
- Reg. CE n. 996/2001 che modifica i regolamenti (CEE) n. 1764/86, (CEE) n. 2319/89 e (CEE) n. 2320/89 relativi ai requisiti minimi di qualità per i prodotti trasformati a base di pomodori, pere e pesche nel quadro del regime di aiuto alla produzione;
- Reg. 217/2002 della Commissione che stabilisce criteri di accettazione della materia prima nel quadro del regime di aiuti alla produzione prevista dal Reg. CE n. 2201/96;
- Reg. CE n. 1535/2003 della Commissione, recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;
- Reg. CE n. 444/2004 della Commissione che modifica il Reg. CE n. 1535/2003 recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 25 maggio 2004 n. 1202
- Circolare AGEA n. 65 del 27/07/2001 recante procedure per controlli fisici ed amministrativi delle Regioni;
- Circolare AGEA n. 6 del 6 aprile 2006 recante disposizioni nazionali di attuazione del Reg. CE n. 2201/96 e Reg. CE n. 1535/2003 e Reg. CE n. 444/2004 in materia di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (pomodori);
- Circolare AGEA n. 24 del 215/06/2005 prot. 16215/UM, recante disposizioni nazionali di attuazione del Reg. CE n. 2201/96 e Reg. CE n. 1535/2003 e Reg. CE n. 444/2004 in materia di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (pesche e pere);
- Regolamento dell'ispezione dell'INCA

3- DEFINIZIONI DEGLI OPERATORI DI SETTORE

Ai fini dell'applicazione della presente circolare, alle definizioni già riportate nel regolamento (CE) n. 1535/2003 e nel D.M. del 25 maggio 2004 n. 1202 vanno aggiunte:

- Regione Campania: Assessorato Agricoltura , Foreste, Caccia e Pesca, AGC Sviluppo Attività Settore Primario, Settore Interventi Produzione Agricola.
- ERSAC: Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania.

4- CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE

Le campagne di commercializzazione hanno la seguente durata:

- dal 15 giugno al 14 giugno per il pomodoro e le pesche;
- dal 15 luglio al 14 luglio per le pere.

5- ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE

Di seguito vengono riportati gli adempimenti più importanti che i trasformatori devono osservare per uniformarsi alle norme comunitarie e nazionali che consentono di beneficiare del regime di aiuto di che trattasi. Per quanto non riportato nella presente circolare, restano valide le norme di cui al Regolamento (CE) n. 1535/2003, come modificato dal Reg. CE n. 444/2004 e del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 25 maggio 2004 n. 1202, del Manuale delle procedure AGEA e delle Circolari di campagna.

5.1) RICONOSCIMENTO DEI TRASFORMATORI DI POMODORI, PESCHE E PERE

I trasformatori di pomodoro, pesche e pere che intendono partecipare al regime di aiuto comunitario presentano alla Regione Campania e all'ERSAC, una domanda di riconoscimento con l'indicazione dell'attività di trasformazione da effettuare, del numero e dell'ubicazione degli stabilimenti, dell'impegno a rispettare gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, nonché di consentire l'accesso ai propri impianti agli incaricati del controllo.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Atto costitutivo e statuto della società.
- Planimetria di ciascun stabilimento con la dislocazione degli impianti di trasformazione (lay-out).
- Relazione tecnica, a firma di tecnico a tanto abilitato, recante l'indicazione della capacità lavorativa, oraria e complessiva, di ogni singola linea di lavorazione.
- Titolo di proprietà o di affitto dello/degli stabilimenti.
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 attestante la libera disponibilità degli stabilimenti e degli impianti.
- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con vigenza.
- Indicazione del tipo di materia prima oggetto della trasformazione ai fini della fabbricazione dei prodotti previsti all'art. 2 del Reg. CE n. 1535/2003.
- Attestazione di adeguate garanzie sul piano finanziario ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale.
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 attestante la non sussistenza di cause di divieto o di decadenza di cui al DPR 03/06/1998 n. 252.
- Autorizzazione sanitaria vigente con esplicito riferimento all'impianto di depurazione delle acque di scarico ed alle condizioni igieniche dei locali di trasformazione di ciascun stabilimento.
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 attestante il possesso di adeguata dotazione informatica e rete internet che consenta l'accesso al portale SIAN per la gestione della campagna di trasformazione.
- Adeguato strumento metrico di pesatura (bilico) regolarmente funzionante provvisto, ove dovuto, di certificato di revisione triennale.

Le domande, corredate da tutta la documentazione sopra elencata, devono essere presentate, pena l'esclusione, per il pomodoro, entro il 15 settembre antecedente l'inizio della campagna di trasformazione, ed entro il 30 aprile, sempre antecedente l'inizio della campagna, per le pesche e le pere. La domanda deve essere spedita a mezzo posta con raccomandata AR all' AGC Sviluppo Attività Settore Primario - Settore IPA, Centro Direzionale Isola A6, 81100 Napoli; la data di spedizione postale è presa a riferimento per il rispetto dei termini. L'Amministrazione Regionale, inoltre, non assume responsabilità per la disfunzione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o comunque a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

Limitatamente all'autorizzazione sanitaria e di depurazione delle acque di scarico, la documentazione può essere presentata alla Regione anche successivamente alla domanda, entro i termini indicati nella formale richiesta di integrazione della documentazione da parte dell'Amministrazione

L'ERSAC effettua i prescritti controlli accertando la sussistenza dei requisiti dichiarati in domanda e, al termine dell'istruttoria trasmette al Settore IPA apposita relazione di merito, corredata dalle check list previste dal manuale delle procedure AGEA, sull'accoglimento o meno della domanda di riconoscimento definitivo proponendo o meno l'inserimento del trasformatore nell'elenco delle imprese riconosciute a partecipare al regime di aiuti per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. Copia del verbale di accertamento deve essere consegnata alla parte.

Gli accertamenti dovranno concludersi entro il 15 novembre per il pomodoro ed entro il 15 maggio per le pere e le pesche e dovranno essere trasmessi al Settore IPA rispettivamente entro il 30 novembre ed il 30 maggio.

Il Settore IPA, sulla base degli esiti dei controlli effettuati dall'ERSAC provvede, attraverso Decreto Regionale Dirigenziale, a redigere e a far pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, l'elenco delle imprese di trasformazione riconosciute. Tale elenco è trasmesso al MiPAF, all'AGEA, all'INCA e agli Organismi nazionali di rappresentanza entro i termini indicati dalla circolare dell'AGEA.

Ai fini del riconoscimento, l'attestazione della libera disponibilità dello stabilimento e degli impianti deve riguardare il titolo di proprietà o il contratto di affitto in corso di validità e debitamente registrato, con durata residua di almeno 6 (sei) anni.

I trasformatori che non ottemperano alle disposizioni di cui alla regolamentazione comunitaria e nazionale in materia, oltre alle sanzioni previste, sono soggetti al congelamento dello/degli stabilimenti di produzione, sia in proprietà che in affitto, per tutta la durata residua del contratto. Tali stabilimenti non possono essere ceduti in locazione ad altri trasformatori prima che siano passati i sei anni previsti dal contratto di fitto a suo tempo registrato.

Ai fini del riconoscimento, inoltre, ogni impresa di trasformazione deve essere dotata di idoneo bilico di pesatura che deve poter consentire la completa pesatura del rimorchio e/o della motrice o del TIR autoarticolato.

Infine, le imprese che vogliono aderire al regime di aiuto comunitario che subentrano nello stabilimento di altre imprese che non intendono partecipare al regime di aiuto comunitario, devono far pervenire, in allegato alla domanda, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, dal

rappresentante legale dell'impresa che ha ceduto lo stabilimento, con la quale si attesti di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento della materia prima nei confronti dei produttori, con gli obblighi fiscali e tributari, con i pagamenti nei confronti dei fornitori di materie necessarie alla trasformazione e di non avvalersi di un piano industriale di emersione ai sensi della legge 383/2001 e successive modifiche ed integrazioni ovvero di averlo concluso nel periodo di emersione così come previsto dalla medesima legge.

5.2) INTENDIMENTI DEI TRASFORMATORI

Le imprese di trasformazione, che intendono beneficiare del regime di aiuti comunitari, devono presentare alla Regione Campania, entro il 16 novembre per il pomodoro, ed entro il 30 aprile per le pesche e per le pere antecedente ciascuna campagna di commercializzazione, pena l'esclusione, apposita domanda di intendimento allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, concernente la sussistenza delle condizioni e degli elementi che hanno consentito il riconoscimento dell'impresa di trasformazione. Tale intendimento deve essere presentato anche in caso che il procedimento di riconoscimento definitivo sia ancora in itinere.

La comunicazione dell'intendimento deve essere effettuata, pena l'esclusione, con raccomandata AR all' AGC Sviluppo Attività Settore Primario - Settore IPA, Centro Direzionale Isola A6, 81100 Napoli; la data di spedizione postale è presa a riferimento per il rispetto dei termini.

5.3) SUBENTRI DELLE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE

Ogni variazione concernente la denominazione dell'impresa di trasformazione o il numero degli stabilimenti è notificata alla Regione entro 15 giorni lavorativi dall'intervenuta modifica. La domanda di subentro è corredata da relativa documentazione, sulla base delle modalità stabilite dall'organismo pagatore competente. Le medesime imprese di trasformazione comunicano, entro 15 giorni lavorativi dalla realizzazione, le modifiche apportate agli impianti che determinano variazioni significative superiori al 20% della capacità lavorativa.

In considerazione del prevalente interesse pubblico teso a tutelare il buon funzionamento del sistema economico delle imprese operanti in regime di aiuto comunitario per la trasformazione del pomodoro, delle pesche e delle pere, con particolare riferimento alle Ditte che aderiscono o che vogliono aderire al regime di aiuto comunitario, le stesse devono far pervenire, in allegato alla domanda di subentro, per mezzo del rappresentante legale, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 con la quale si attesti di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento della materia prima nei confronti dei produttori, con gli obblighi fiscali e tributari, con i pagamenti nei confronti dei fornitori di materie necessarie alla trasformazione e di non avvalersi di un piano industriale di emersione ai sensi della legge 383/2001 e successive modifiche ed integrazioni ovvero di averlo concluso nel periodo di emersione così come previsto dalla medesima legge.

Al fine di garantire un corretto e stabile rapporto tra le parti, l'impresa subentrante, oltre alla documentazione di rito, è tenuta a presentare, nella ipotesi che la parte cedente abbia già stipulato i contratti della materia prima con le OP, assenso scritto di queste ultime a voler continuare il rapporto con la nuova impresa di trasformazione.

Al termine dell'istruttoria tecnico-amministrativa, l'ERSAC provvede a trasmettere immediatamente un parere di merito al Settore IPA, che, sulla base delle proposte, aggiorna l'elenco delle imprese riconosciute con apposito Decreto Dirigenziale.

5.4) CONTRATTI

I contratti possono essere stipulati tra Associazioni dei Produttori (OP) ed Imprese di trasformazione riconosciute inserite nell'elenco nazionale pubblicato sul sito internet del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (www.politicheagricole.it). Essi possono assumere la forma dell'impegno di conferimento nel caso l'Organizzazione dei Produttori coincide con il trasformatore. Tra un'Organizzazione dei Produttori ed un trasformatore può essere stipulato un solo contratto.

I contratti, salvo deroghe stabilite dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, sono stipulati entro le seguenti date:

- per i pomodori 15 febbraio;
- per le pesche il 15 luglio e 7 giorni lavorativi prime dell'inizio delle consegne contrattuali;
- per le pere il 31 luglio e 7 giorni lavorativi prime dell'inizio delle consegne contrattuali;

Il contenuto dei contratti è indicato all'art. 7 del Reg. CE n. 1535/2003, come modificato dal Reg. CE n. 444/2004.

I contratti stipulati su appositi modelli messi a disposizione dell'AGEA e reperibili sul portale SIAN, devono pervenire alla Regione Campania – Assessorato Agricoltura - AGC Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Interventi Produzione Agricola, a cura delle Associazioni dei Produttori, entro 10 giorni lavorativi dalla loro stipula. I contratti pervenuti oltre tale termine non saranno resi validi dalla Regione.

L'Ufficio Regionale, dopo adeguata verifica, ne certifica o meno la conformità e ne attesta la ricezione nei termini dei 10 giorni sopra indicati validando o meno, attraverso apposite funzioni, i contratti presenti sul portale SIAN in modo da essere immediatamente consultabili dai contraenti.

La validità dei contratti è consultabile dalle parti interessate e dall'ERSAC, direttamente sul portale del SIAN.

Dopo la presentazione dei contratti alla Regione Campania e/o dopo l'avvenuta validazione sul portale SIAN, salvo casi di errori manifesti, non può essere cambiato, integrato o sostituito alcun contratto.

Inoltre, il prezzo stabilito tra le parti ed indicato nel contratto di stipula, non può essere cambiato in corso di campagna salvo che la differenziazione del prezzo, in base alla qualità, varietà e/o periodo di consegna, non sia stata riportata e specificata nel contratto validato dalla Regione.

5.5) COMUNICAZIONI

a) Inizio consegne e comunicazione di inizio trasformazione.

Ai sensi dell'art. 15 del Reg. CE n. 1535/2003, le Organizzazioni dei Produttori (OP) che hanno sede legale nella Regione Campania ed i trasformatori che partecipano al

regime di aiuto comunitario, comunicano all'Ufficio Regionale competente e all'ERSAC, la settimana in cui avranno inizio le consegne di pomodoro e la trasformazione almeno 5 (cinque) giorni prima delle consegne contrattuali e dell'inizio della trasformazione.

Tale obbligo è considerato soddisfatto se le OP o i trasformatori forniscono la prova di aver inviato la comunicazione almeno otto giorni lavorativi prima delle forniture contrattuali della materia prima o della trasformazione.

In caso di comunicazione oltre i termini sopra richiamati o di mancata comunicazione, non è concesso alcun aiuto comunitario per i quantitativi già consegnati o in corso di consegna, per i quali non è possibile un adeguato controllo dei requisiti prescritti per la concessione dell'aiuto di che trattasi.

b) Miscugli di frutta e salse preparate

Qualora il trasformatore intenda fabbricare miscugli di frutta o salse preparate di cui all'art. 2, punti 3 e 15 del Reg. CE n. 1535/2003, comunica alla Regione Campania, all'ERSAC e all'INCA, prima dell'inizio di ogni campagna, la composizione dei prodotti da elaborare, specificando il peso netto di ciascun ingrediente. Detta composizione può essere modificata dopo l'inizio della campagna, previa comunicazione alle Amministrazioni sopra richiamate, almeno due giorni prima della modifica di che trattasi.

Nel caso di omessa comunicazione o di comunicazione tardiva, non è concesso alcun aiuto comunitario per i prodotti dei quali non è stato possibile effettuare un adeguato controllo dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale.

c) Comunicazione prodotti finiti

Entro il 1° febbraio di ogni anno, i trasformatori di pomodori, pesche e pere comunicano all'ERSAC, le seguenti informazioni:

- la quantità di materia prima trasformata nei prodotti finiti di cui all'art. 2 del Reg. CE n. 1535/2003, ripartita per:

- ❖ quantità ricevuta nell'ambito dei contratti;
- ❖ quantità ricevute fuori contratto;

- quantità di prodotti finiti ottenuti distinti per materia prima trasformata in contratto e fuori contratto;

- la quantità delle giacenze di prodotti finiti al termine della campagna precedente (14 giugno dell'anno precedente a quello della campagna in corso).

Per quanto riguarda i pomodori, la comunicazione delle giacenze deve essere resa ripartendo i prodotti finiti tra *concentrato di pomodoro* con tenore in sostanza secca uguale o superiore a 28% ed inferiore a 30%, *pomodori pelati* conservati interi di varietà allungate, *altri prodotti* a base di pomodori. Inoltre la quantità delle giacenze deve essere distinta tra prodotti venduti e non venduti. Nel caso di più stabilimenti adibiti a deposito dei prodotti finiti, la comunicazione di cui sopra, deve poter consentire agli organi di controllo di individuare la quantità di prodotti finiti venduti, non venduti e la distinzione della tipologia dello stoccaggio. In particolare, il trasformatore che utilizza più magazzini di deposito per lo stoccaggio dei prodotti finiti, preventivamente al loro utilizzo, deve comunicare alla Regione competente per territorio, ai fini di un'efficace controllo dei prodotti finiti da parte degli Enti abilitati, l'indirizzo completo del luogo dove gli stessi sono ubicati. Per quanto altro non indicato, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 17 del Reg. CE n. 1535/2003 e del DM 25 maggio 2004 n. 1202.

5.6) CERTIFICATI DI CONSEGNA

Ciascuna partita di pomodoro, pesche e pere consegnata alla trasformazione nell'ambito dei contratti stipulati tra le parti, all'entrata nello stabilimento, va pesata determinando il peso netto, lo scarto, il peso netto a pagamento o l'eventuale rifiuto del carico e tutte le altre informazioni indicate dalla normativa comunitaria e nazionale. Tali informazioni, insieme con l'ora e la data di scarico, l'identificazione precisa del mezzo di trasporto, il numero d'identificazione del contratto, sono riportate all'interno di un certificato di consegna che viene contestualmente compilato dal trasformatore.

Tale certificato è compilato on-line dal trasformatore in modo da essere immediatamente visibile da tutte le parti interessate. I trasformatori che utilizzano un SW diverso da quello del portale SIAN, devono procedere entro 48 ore successive al giorno di consegna, ovvero entro 72 ore successive per le consegne effettuate il venerdì, alla importazione sul portale SIAN dei certificati di consegna compilati nella giornata.

Copia del certificato e del cartellino di pesata deve essere consegnata alla OP e, nel caso la stessa partita sia stata oggetto di controllo da parte degli Organi dell'ERSAC, anche agli stessi funzionari. Entro la settimana successiva a quella della registrazione del certificato on-line sul portale SIAN, le OP verificano la correttezza dei dati riportati sul certificato di consegna, compresa la correttezza degli scarti, e ne convalidano i dati stessi. Nel caso siano stati commessi errori grossolani e manifesti (es: in un carico con motrice e rimorchio il certificato riporta 300 Kg anziché 300 q.li, ecc.), il solo trasformatore può procedere a correggere i dati stessi.

I certificati oggetto del controllo regionale, una volta compilati e consegnati alle parti interessate, non possono subire alcuna variazione. Nei soli casi di errori grossolani e manifesti, le eventuali variazioni dei certificati devono essere autorizzate dall'ERSAC previa richiesta formale del trasformatore e/o Organizzazione dei Produttori.

Il certificato di consegna deve essere firmato dal trasformatore e, se presente, anche dal rappresentante dell'Organizzazione dei Produttori; ogni certificato reca un numero d'identificazione.

Il bilico, in dotazione di ciascuna impresa di trasformazione, deve poter consentire la completa pesatura del rimorchio e/o della motrice o del TIR autoarticolato che consegna il prodotto fresco alla trasformazione o comunque di tutti i cassoni che costituiscono la partita. Nel caso venissero pesati solo pochi bins e poi, in modo proporzionale, esteso il peso all'intero carico - pesatura parziale -, il nucleo di controllo annoterà tale anomalia sul verbale F1 e ne contesta immediatamente al trasformatore l'anomalia stessa. Tale certificato, inoltre, non viene validato dalla Regione sul portale SIAN.

Contestualmente alla pesata della partita di materia prima deve essere compilato il cartellino di pesata, che è allegato univocamente al certificato di consegna della parte industriale in relazione alla partita cui si riferisce.

Nel caso in cui l'azienda dispone di un bilico con sistema di stampa elettronico del cartellino di pesata, quest'ultimo dovrà essere semplicemente stampato al momento della pesata stessa.

Nel caso in cui l'azienda sia in possesso di un bilico con sistema di stampa meccanica dei cartellini, questi ultimi devono riportare le pesate segnate meccanicamente e, su ognuno di essi, dovrà essere apposto, anche manualmente, un numero progressivo e la data.

In caso di guasto al sistema di stampa elettronica o di punzonatura meccanica del cartellino di pesata, è ammesso transitoriamente il cartellino compilato manualmente dal trasformatore; tale cartellino fa parte di un bollettario, che deve essere obbligatoriamente vidimato dagli Organi di controllo prima dell'inizio della campagna di trasformazione.

I nuclei di controllo accerteranno che il cartellino di pesata, nelle forme sopra indicate, venga associato al certificato di consegna e, in caso diverso, annoteranno tale anomalia sul verbale di controllo.

I trasformatori comunicano all'ERSAC, prima dell'inizio delle consegne, i nominativi dei propri rappresentanti autorizzati alla firma dei certificati di consegna. Eventuali variazioni dei suddetti nominativi sono comunicate all'ERSAC prima della consegna, in modo da garantire la continuità della rappresentanza. Eventuali certificati di consegna firmati da personale non autorizzato non saranno presi in considerazione ai fini dell'aiuto comunitario.

I controlli fisici della materia prima riguardano il 7% del prodotto consegnato da tutte le OP all'interno di uno stabilimento di trasformazione. Essi vertono sulla verifica della qualità della materia prima e la concordanza con i certificati di consegna e il rispetto dei requisiti minimi di qualità di cui al Reg. CE n. 217/2002.

Al termine del controllo, il nucleo di verifica compila in ogni parte il verbale F1 di cui al manuale delle procedure AGEA (allegato 1) e annota le eventuali anomalie riscontrate durante le operazioni di verifica in contraddittorio con la parte, alla quale è riservata la facoltà di aggiungere proprie considerazioni ai sensi della legge n. 241/90, come modificata dalla legge n. 15/2005 e dalla legge n. 80/2005. Copia del verbale, firmata dalle parti, è consegnata al trasformatore che, in caso di riscontrata anomalia, è tenuto ad informarne la parte agricola.

Nei casi particolari in cui più produttori siano titolari del carico, questo deve essere accompagnato dai relativi documenti giustificativi e di trasporto; al momento della consegna, per ogni documento di accompagnamento di ogni singolo produttore deve essere compilato un certificato di consegna. Nel caso venisse effettuata una sola pesata del carico, lo stesso peso totale può essere ripartito e riportato ad ogni documento di accompagnamento del singolo produttore.

Se la trasformazione ha luogo in uno Stato membro diverso dal luogo di produzione, l'Organizzazione dei produttori notifica all'autorità competente della Regione ove ha la sede legale e alla Regione ove ha la sede legale il trasformatore, al più tardi 24 ore prima delle consegne. Tale comunicazione è resa ai sensi dell'art. 21 del Reg. CE n. 1535/2003, come modificato dal Reg. CE n. 444/2004.

5.7) TARA

L'art. 20 del Reg. CE n. 1535/2003 prevede che per ciascuna partita consegnata nell'ambito di un contratto validato dalla Regione ed ammessa alla trasformazione deve essere compilato un certificato di consegna che precisa, tra l'altro, l'identificazione del mezzo di trasporto utilizzato, il peso lordo e il peso netto.

Di tal che ne segue che i camion utilizzati per la consegna della materia prima, per la determinazione della tara, devono essere obbligatoriamente pesati al momento della consegna, per la determinazione del loro peso lordo. Al riguardo, non sono ammissibili attribuzioni di pesi presunti e/o predeterminati dei mezzi di trasporto utilizzati.

La mancata osservanza di tali prescrizione costituisce violazione delle norme comunitarie e nazionali vigenti e, come tale, sono applicabili le sanzioni previste.

All'uscita dal piazzale dell'impresa, il camion, che insieme ai bins vuoti costituisce la tara da sottrarre al peso lordo, va ripesato insieme con i bins. Il risultato di questa pesata costituisce la tara da indicare nel certificato di consegna. Per i bins, in questo caso, può essere utilizzata una tara convenzionale che deve però essere indicata nel contratto stabilito tra le parti.

Nel caso il camion non trasporti i bins vuoti, per la determinazione del peso netto, va ripesato il camion vuoto e a questo va aggiunto il peso dei bins che è determinato convenzionalmente. Il peso convenzionale dei bins è desunto nel contratto stipulato tra le parti.

Tra le diverse modalità, quella utilizzata è rilevata e annotata dal nucleo di controllo sul verbale F1.

5.8) CONCENTRATO IN FUSTI

Le imprese produttrici di concentrato contenuto in fusti, sono tenute a comunicare all'ERSAC, almeno 24 ore prima e a mezzo fax, l'avvio della rilavorazione contestualmente all'inizio di produzione di ciascun lotto. Nel caso il prodotto venga venduto tal quale, occorre comunicare a mezzo fax all'Ente di controllo, la destinazione del prodotto ed il nominativo dell'acquirente, nonché la composizione della partita venduta (fusti, grado brix, lotto di produzione ecc.). Queste informazioni permettono di effettuare un controllo nell'azienda prima della vendita e/o l'eventuale controllo nell'azienda acquirente.

La vendita del concentrato di seconda lavorazione, deve essere anticipatamente comunicata all'ERSAC almeno 24 ore prima della vendita stessa.

5.9) TURNI DI LAVORAZIONE

Per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei controlli, ogni singola impresa di trasformazione è tenuta a comunicare all'organo di controllo, all'inizio di ogni mese di trasformazione, il turno o i turni giornalieri di lavorazione del prodotto (es: 1 turno di 8 ore, 3 turni di otto ore ecc.). Ogni variazione del turno di lavorazione deve essere comunicata all'organo di controllo almeno 24 ore antecedenti la variazione, salvo che la stessa variazione sia di natura occasionale, dovuta ad esempio ad agenti atmosferici che hanno impedito la raccolta e conseguentemente la riduzione dei turni di lavorazione.

5.10) QUALITA' DELLA MATERIA PRIMA

Per i pomodori, le pesche e le pere, al momento della consegna di ciascuna partita nello stabilimento di trasformazione, viene effettuato un campionamento della materia prima per l'accertamento dei requisiti di qualità di cui al Reg. CE n. 217/2002. Per un corretto e significativo campionamento, il trasformatore preleva casualmente da un diverso numero di bins rappresentativi dell'intera partita (non meno di 2 bins collocati in colonne e file diverse), almeno 10-20 Kg di prodotto per la determinazione delle difettosità di cui all'art. 3 del medesimo regolamento, che non devono superare il 10% del peso del

campione prelevato. Se tale percentuale viene superata, l'intero carico non è ammissibile all'aiuto comunitario. Alle operazioni di determinazione della qualità del prodotto, può essere presente anche un rappresentante dell'OP.

Nel caso di superamento del limite del 10% di difettosità, tale partita non può essere ammessa alla trasformazione in regime di aiuto comunitario, né dal trasformatore cui era originariamente destinata la consegna di tale partita, né da altro trasformatore. Se tale carico passa alla trasformazione fuori aiuto comunitario, nella stessa azienda, deve essere compilato, a cura del trasformatore, il modello "carichi respinti". Una copia del modello è trattenuta dall'industria di trasformazione, una copia è trattenuta dall'ERSAC, un'altra copia è consegnata, a cura del trasportatore, all'OP interessata. Nel caso l'impresa di trasformazione decida di non accettare nemmeno fuori aiuto comunitario la partita, la stessa è tenuta a comunicare immediatamente e contestualmente al rigetto del carico, nella sede dell'ERSAC, a mezzo fax, il modello di rifiuto della partita per il superamento del limite ammesso delle difettosità.

L'ERSAC avverte tempestivamente i nuclei di controllo di tale circostanza. Infine, l'OP interessata, comunica all'ERSAC, con relativa ed idonea documentazione, la destinazione finale di tale partita.

In caso di anomalie riguardanti il carico, i certificati di consegna o le operazioni di controllo della qualità, l'ERSAC è tenuto a contestare immediatamente alla parte interessata, in sede di verifica nello stabilimento, l'anomalia stessa che va annotata sul verbale F1. Copia di tale verbale, a valere di notifica ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i., è consegnata al trasformatore quale avvio del procedimento per le controdeduzioni che dovranno pervenire all'ERSAC, entro 10 giorni dalla data di rilascio del verbale. Al termine del procedimento, in caso di parere negativo, l'ERSAC provvede ad invalidare lo stesso certificato che viene escluso dall'aiuto comunitario. Ai fini della gestione a livello informatico, lo stesso certificato non è validato, da parte dell'ERSAC, sul portale SIAN. Per gli altri adempimenti informatici si rimanda a quanto stabilito nel precedente paragrafo 5.6.

5.11) REGISTRI DI CARICO E SCARICO

I registri di carico, scarico e commercializzazione dei trasformatori, prima del loro utilizzo devono essere vidimati dall'ERSAC o da altro Organismo a tanto incaricato. L'Ente di controllo impartisce in tal senso le istruzioni necessarie per consentire ai trasformatori tale vidimazione.

Il registro di carico, per le quantità contrattate, contiene le seguenti informazioni:

- le partite di prodotto acquistate ed ammesse alla trasformazione nello stabilimento, nonché il numero del contratto a cui si riferiscono;
- il quantitativo di ogni partita ammessa alla trasformazione.

Inoltre, per le quantità fuori contratto, sono annotate le partite ricevute giornalmente, il nome del venditore, il quantitativo di ogni partita ammessa alla trasformazione.

Il registro di scarico contiene le seguenti informazioni:

- i quantitativi di prodotto finito di cui all'art. 2 del Reg. CE n. 1535/2003, ottenuti giornalmente con i corrispondenti quantitativi di materia prima, con la distinzione dei prodotti finiti ottenuti con materia prima contrattata e fuori contratto.

Il registro di commercializzazione contiene le seguenti informazioni:

- i quantitativi e il prezzo di ciascun prodotto finito che lascia giornalmente lo stabilimento del trasformatore, con l'indicazione del nome e dell'indirizzo del destinatario; le registrazioni possono essere fatte anche facendo riferimento ai documenti giustificativi che contengono i dati succitati.
- I quantitativi e il prezzo di ciascun prodotto finito acquistato giornalmente dal trasformatore con il nome e l'indirizzo del trasformatore; le registrazioni possono essere fatte anche facendo riferimento ai documenti giustificativi che contengono i dati succitati.

In caso di registrazioni di prodotti utilizzati per i miscugli di frutta o di salse preparate, il trasformatore tiene registri specifici nei quali oltre a riportare i dati summenzionati nei precedenti registri di carico e scarico, anche le informazioni di cui all'art. 30, paragrafo 2, lett. a), b), c) del Reg. CE n. 1535/2003.

I registri summenzionati, per ciascun stabilimento, sono aggiornati quotidianamente.

Il mancato rispetto della normativa riguardante la tenuta dei registri comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'allegato A del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 25 maggio 2004 n. 1202.

5.12) PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 7 del Reg. CE n. 1535/2003, come modificato dal Reg. CE n. 444/2004, il trasformatore deve effettuare il pagamento della materia prima all'Organizzazione dei produttori, mediante trasferimento bancario o postale, entro due mesi a decorrere dalla fine del mese di consegna di ogni partita.

A tal fine, il trasformatore deve effettuare l'ordine di bonifico all'Istituto bancario ecc., che esegue poi il prescritto pagamento all'Associazione dei produttori, entro il termine dei due mesi - fine mese consegna - sopra citato. L'ordine di bonifico deve essere timbrato e firmato dal trasformatore e dalla banca e deve riportare la data di valuta fissa al beneficiario, sempre entro i termini dei due mesi sopra indicati. Allo stesso modo, la contabile del bonifico della banca, deve riportare la data di pagamento e la valuta fissa entro il termine dei due mesi sopra riportato. In altre parole, non sono ammessi pagamenti effettuati con bonifici bancari in data successiva a quella di scadenza di cui alla regolamentazione comunitaria, che riportano la valuta retroattiva. .

Nel caso il trasformatore ometta ripetutamente di rispettare il termine di pagamento succitato, dopo adeguata istruttoria, la Regione procede alla revoca del riconoscimento del trasformatore a partecipare al regime di aiuto di che trattasi per un periodo minimo di un anno e massimo di 5 anni, secondo la gravità dell'inadempienza.

Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 25 maggio 2004 n. 1202, all'allegato A, che riguarda le sanzioni, definisce ripetitività *“il numero di inadempienze rilevate a carico del trasformatore, per ciascun mese di consegna nel caso di mancato pagamento del prezzo integrale o di mancato rispetto dei termini di pagamento, a carico dell'OP, oltre un minimo di due.”*

L'inadempienza sopra definita, deve essere considerata sia prendendo a riferimento la campagna in corso, sia le campagne future.

Il numero delle campagne future, da tenere in considerazione per l'applicazione delle sanzioni nel caso di ripetitività dell'inadempienza del pagamento della materia prima o dei termini di pagamento, è massimo di tre.

Ai fini del controllo, l'ERSAC, mediante l'utilizzo del SW predisposto da AGEA sul portale SIAN, controlla i dati relativi ai versamenti effettuati dai trasformatori alle OP e il rispetto della tempistica di cui al Reg. CE n. 1535/2003 e al Reg. CE n. 444/2004. In caso di inadempienze vengono adottate le relative sanzioni previste dalla stessa regolamentazione comunitaria e nazionale di settore.

Le OP che autotrasformano il prodotto degli associati possono effettuare il pagamento del prezzo concordato anche mediante accredito in bilancio.

5.13) TRASFERIMENTI DI CONTRATTO

Non sono consentiti trasferimenti di contratto tra OP ed Imprese di trasformazione diverse da quelle che hanno sottoscritto i contratti e che partecipano al regime di aiuto comunitario di che trattasi.

Tuttavia, in casi debitamente giustificati, qualora una delle parti che ha sottoscritto il contratto della materia prima destinata alla trasformazione, non sia in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali per colpa della controparte, la Regione Campania, a seguito di istanza di parte, può autorizzare la parte in questione a risolvere il contratto stesso e a trasferirlo tal quale, cioè nella condizione e quantità nel quale si trova al momento della risoluzione, a secondo dei casi, ad altra OP od altro trasformatore riconosciuto.

Qualora si verificano le condizioni per un trasferimento di contratto, tra OP e trasformatori diversi da quelli che hanno sottoscritto il contratto medesimo, si richiama l'attenzione degli operatori della filiera sul contenuto delle note AGEA del dell'8/10/2004 prot. n. DPTU.2004.4581 e del 14/10/04 DPTU 2004.4755 che disciplinano le condizioni per il richiamato trasferimento di contratto.

In particolare, l'inadempienza contrattuale di una delle parti in causa non può determinare in modo automatico la cessione parziale o totale del contratto; perché ciò avvenga è indispensabile che la parte danneggiata, qualora ricorrano le condizioni, si faccia promotrice verso l'altra parte, per il rispetto delle norme previste nel contratto in materia di inadempienza.

Le inadempienze contrattuali possono costituire causa di revoca del riconoscimento della OP o del trasformatore.

Nel caso il trasferimento di contratto coinvolge due o più Regioni, tale trasferimento è concesso solo a seguito di parere positivo della Regione competente per territorio coinvolta nel procedimento. Nell'ambito di ogni più proficua collaborazione, tale parere deve essere concesso con l'urgenza che il caso richiede.

6- ADEMPIMENTI DELLE ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI AGRICOLI

6.1) INTENDIMENTI DELLE OP

Le Associazioni dei produttori agricoli (OP), comprese quelle che hanno presentato domanda di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n. 2200/96, in conformità a quanto disciplinato dall'art. 4 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 25

maggio 2004 n. 1202, comunicano alla Regione, pena l'esclusione, antecedentemente la campagna di commercializzazione ed entro

- il 16 novembre, per il pomodoro;
- il 30 aprile per le pesche, le pere, le prugne secche e i fichi secchi

l'intendimento di partecipazione al regime di aiuto. In caso di mancata comunicazione entro i termini predetti, l'OP viene esclusa dal regime di aiuto per la campagna in causa. La comunicazione deve avvenire obbligatoriamente con raccomandata AR, pena l'esclusione; per il rispetto del termine sopra citato, fa fede il timbro di partenza della raccomandata AR.

6.2) CONTRATTI E CLAUSOLE AGGIUNTIVE

Per quanto attiene la gestione dei contratti da parte delle OP, si richiama l'attenzione su quanto già riportato al capitolo 5.4 e 5.12.

Le clausole aggiuntive ai contratti, sono stipulate tra OP e trasformatori entro il 15 settembre per i pomodori e le pere ed entro il 15 agosto per le pesche. Resta l'obbligo per l'impresa di trasformazione di utilizzare il portale SIAN per la loro registrazione.

Le clausole aggiuntive possono riguardare l'aumento della quantità di materia prima da consegnare alla trasformazione, nel limite massimo del 30% del quantitativo inizialmente previsto nel contratto.

Ai sensi del Reg. CE n. 1182/71 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini, il sabato è considerato giorno festivo. Inoltre, il giorno nel corso del quale si verifica o si deve verificare un evento, un atto, (es: la comunicazione della clausola aggiuntiva), non è computato nel periodo. Ciò detto, per le clausole aggiuntive, il termine "non oltre 5 giorni lavorativi prima dell'inizio delle consegne", non deve tener conto del giorno della comunicazione e, come da regolamento, del giorno dello scarico (ad esempio, se la clausola aggiuntiva è spedita il martedì, il giorno dello scarico deve essere previsto per il mercoledì successivo; nel computo non è considerato il sabato, la domenica festiva, il giorno della comunicazione ed il giorno dello scarico).

Per motivi debitamente giustificati, da chiedere con lettera scritta all'ERSAC, l'Ente può autorizzare che le clausole aggiuntive possono essere inviate due giorni lavorativi prima dell'inizio delle consegne, anziché dei cinque previsti, a condizione che ciò non pregiudichi le operazioni di controllo.

Le clausole aggiuntive ai contratti, saranno ritenute non valide qualora non siano state completate le consegne del contratto di riferimento.

Ai fini della gestione informatica delle clausole, le stesse sono consultabili sul portale SIAN.

6.3) COMUNICAZIONI

a) Inizio consegne e comunicazione di inizio consegna pomodoro, pesche e pere.

Ai sensi dell'art. 15 del Reg. CE n. 1535/2003, le Organizzazioni dei Produttori (OP) che hanno sede legale nella Regione Campania che partecipano al regime di aiuto comunitario, comunicano all'Ufficio Regionale competente e all'ERSAC, la settimana in

cui avranno inizio le consegne di pomodoro almeno 5 (cinque) giorni prima delle consegne contrattuali.

Tale obbligo è considerato soddisfatto se le OP forniscono la prova di aver inviato la comunicazione almeno otto giorni lavorativi prima delle forniture contrattuali della materia prima.

In caso di comunicazione oltre i termini sopra richiamati o di mancata comunicazione, non è concesso alcun aiuto comunitario per i quantitativi già consegnati o in corso di consegna, per i quali non è possibile un adeguato controllo dei requisiti prescritti per la concessione dell'aiuto di che trattasi.

6.4) RAPPRESENTANTI DELL'OP AUTORIZZATI ALLA DETERMINAZIONE DELLA QUALITÀ DEL PRODOTTO

Le OP che partecipano alla campagna di commercializzazione comunicano all'ERSAC, prima dell'inizio delle consegne, i nominativi dei propri rappresentanti autorizzati alla firma dei certificati di consegna. Eventuali variazioni dei suddetti nominativi sono comunicate all'ERSAC prima della consegna, in modo da garantire la continuità della rappresentanza.

6.5) CERTIFICATI DI CONSEGNA

Ciascuna partita di pomodoro, pesche e pere consegnata alla trasformazione nell'ambito dei contratti stipulati tra le parti, all'entrata nello stabilimento, va pesata determinando il peso netto, lo scarto, il peso netto a pagamento o l'eventuale rifiuto del carico. Tali informazioni, insieme con l'ora e la data di scarico, l'identificazione precisa del mezzo di trasporto, il numero d'identificazione del contratto, sono riportate all'interno di un certificato di consegna, che deve essere compilato contestualmente e il cui contenuto è riversato sul portale SIAN, da parte del trasformatore, entro i tempi indicati al precedente paragrafo 5.6 (pagina 11).

Il Certificato di consegna deve essere firmato dal trasformatore e, se presente, anche dal rappresentante dell'Organizzazione dei Produttori; ogni certificato reca un numero d'identificazione.

6.6) DOMANDE DI AIUTO

L'OP compila la domanda d'aiuto utilizzando il SW predisposto dall'AGEA entro il:

- 30 novembre per i pomodori;
- 31 gennaio per le pesche e per le pere.

Contestualmente alla presentazione della domanda di aiuto sul portale SIAN, l'OP interessata trasmette alla Regione la documentazione di seguito indicata:

- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- certificato camerale con vigenza;

- richiesta di copia di certificazione antimafia con attestazione di ricevimento da parte della Prefettura.

Per le domande presentate in modo incompleto o carenti di documentazione non si darà luogo all'inizio del procedimento ai fini del rispetto dei termini per il versamento dell'aiuto comunitario.

6.7) DOMANDA DI AIUTO ANTICIPATA

Le OP possono presentare una domanda di aiuto anticipato per i pomodori, pesche e pere, entro il 30 settembre, per le consegne effettuate fino al 15 settembre.

Il pagamento dell'aiuto anticipato è subordinato ad una garanzia fidejussoria a favore dell'AGEA nella misura del 110% dell'aiuto chiesto.

6.8) REGISTRI DI CARICO E SCARICO

Ogni OP tiene un registro per ciascuno dei prodotti conferiti all'industria di trasformazione in cui figurano almeno le seguenti informazioni:

- Per i prodotti conferiti in esecuzione dei contratti:
 - le partite consegnate giornalmente e il numero del contratto a cui si riferiscono;
 - il quantitativo di ogni partita consegnata nonché, per i pomodori pesche e pere, il quantitativo diminuito, se del caso, in funzione del tasso di riduzione e il numero del certificato di consegna corrispondente.
- Per i prodotti conferiti fuori contratto:
 - le partite consegnate giornalmente, il nome e l'indirizzo del trasformatore;
 - il quantitativo di ciascuna partita consegnata ed ammessa alla trasformazione.

Inoltre, tutte le informazioni contenute nei registri devono consentire di stabilire, per ciascun produttore, il nesso tra le superfici, i quantitativi consegnati, i certificati di consegna, gli aiuti e i prezzi versati.

7 - ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO IN CAMPANIA (ERSAC)

Per assicurare il corretto svolgimento dei controlli e la regolarità delle operazioni previsti dalla vigente regolamentazione comunitaria e nazionale da parte dell'Ente delegato, lo stesso impegna proprie risorse umane. Al riguardo, entro il 30 giugno di ogni anno, l'ERSAC è tenuto a comunicare all'AGC Sviluppo Settore Primario - Settore Interventi Produzione Agricola, l'organigramma relativo ai funzionari preposti ai controlli con copia degli atti amministrativi riguardante la nomina di ciascun addetto.

Allegato all'organigramma, deve essere redatto e trasmesso alla Regione Campania, un elenco con lo *specimen* delle firme dei funzionari e dei dirigenti responsabili dell'iter procedurale di definizione della funzione delegata di autorizzazione al pagamento.

Si sottolinea che la segregazione dei compiti, ai sensi del Reg. CE 1663/95, deve garantire che nessun funzionario abbia contemporaneamente più incarichi attinenti le varie fasi dell'autorizzazione e che nessun funzionario svolga uno dei compiti senza che il suo lavoro sia controllato da un secondo funzionario che ne verifica le procedure.

Inoltre, l'ERSAC deve comunicare l'esatta ubicazione delle strutture operative, i siti ove sono allocati gli archivi cartacei, i nominativi responsabili della struttura e quanto altro necessario per fornire un quadro esaustivo dei soggetti operanti nel settore dei controlli delle produzioni trasformate. Tutta la documentazione riguardante le operazioni di verifica e controllo devono rimanere negli archivi per i 10 anni successivi alla chiusura del procedimento che coincide con l'ultimo pagamento; in presenza di ricorsi, per chiusura del procedimento deve intendersi l'emanazione della sentenza definitiva e l'adozione, se necessario, degli adempimenti amministrativi conseguenti.

I controlli devono essere orientati sulla base di un'analisi di rischio che deve prevedere:

- le constatazioni fatte in occasione dei controlli effettuati negli anni precedenti;
- l'evoluzione rispetto all'anno precedente;
- la resa della materia prima per zona di produzione omogenea;
- il rapporto tra i quantitativi consegnati e la stima del raccolto totale;
- la resa della materia prima in termini di prodotto finito.

L'ERSAC può effettuare controlli supplementari in qualsiasi momento della campagna di trasformazione avvalendosi anche di altri Organismi di controllo quali la Guardia di Finanza, il Comando dei Carabinieri delle Politiche Agricole, l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ecc.

L'adesione al regime di aiuto presuppone la preventiva conoscenza, da parte degli operatori del settore, degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Di seguito sono indicate le operazioni di controllo che l'ERSAC deve effettuare, distinte per produttori agricoli, per trasformatori e gli adempimenti che deve osservare nei confronti della Regione Campania.

Da tali controlli sono esclusi quelli relativi alle superfici, che restano di pertinenza dell'AGEA e che vengono effettuati con le modalità di cui alla Circolare AGEA n. 6 del 06/04/2006, prot. n. 20691 /UM.

CONTROLLI RIVOLTI ALLE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE

7.1 Riconoscimenti

Ogni impresa di trasformazione che intende partecipare alla campagna di commercializzazione in regime di aiuto comunitario, presenta una domanda, entro i termini indicati all'art. 4 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 25 maggio 2004 n. 1202, (15 settembre) e nei modi di cui al paragrafo 5.2, alla Regione Campania corredata da tutta la documentazione prevista.

L'ERSAC, ai fini del riconoscimento delle imprese di trasformazione e del loro inserimento nell'elenco nazionale delle Ditte autorizzate a partecipare alla campagna di trasformazione, effettua un sopralluogo nella sede di ciascuna Ditta e di ciascun

stabilimento allo scopo di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui alla documentazione allegata alla domanda.

Ai fini dell'istruttoria, viene compilato un verbale e vengono compilate le check list di cui agli allegati A e B del manuale delle procedure AGEA. Copia del predetto verbale è rilasciata alla parte che ha facoltà di inserire proprie osservazioni nel verbale summenzionato.

Per consentire alla Regione di completare gli ulteriori adempimenti di propria competenza e per poter riconoscere le imprese la cui istruttoria si è conclusa con esito positivo, l'ERSAC, entro il 30 novembre di ogni anno, trasmette alla Regione i risultati degli accertamenti formulando un parere per ciascuna impresa di trasformazione.

7.2) Consegna della Materia Prima

L'ERSAC, in ogni stabilimento riconosciuto effettua un controllo sulla materia prima su un quantitativo di almeno il 7% delle consegne effettuate da tutte le OP contraenti. Tale controllo, in caso di riscontro di anomalie o di irregolarità, è aumentato fino ad almeno il 14%.

All'entrata nello stabilimento della partita di materia prima da ammettere alla trasformazione, il nucleo di controllo osserva che tutte le operazioni di pesata, di stampa del cartellino di pesata, della formazione del campione per la determinazione della qualità del prodotto, la compilazione del certificato di consegna, il mezzo di trasporto, la targa, la corrispondenza con il contratto, sia effettuato secondo la normativa vigente. Le operazioni di determinazione della qualità del prodotto sono effettuate dal trasformatore o da suo delegato, anche in assenza della parte agricola.

Tutte le operazioni sono riportate nel verbale F1, allegato al manuale delle procedure AGEA, dove vengono segnalate e contestate anche eventuali anomalie o irregolarità constatate. Copia del verbale F1 viene rilasciata all'impresa di trasformazione, che può intervenire nel procedimento con proprie osservazioni.

Al termine del procedimento amministrativo, in caso di parere negativo, l'ERSAC, mediante il portale SIAN, provvede ad escludere dall'aiuto comunitario il certificato di consegna di che trattasi.

Il trasformatore è tenuto a comunicare all'OP la sussistenza di eventuali anomalie segnalate sui verbali dai nuclei di controllo.

L'ERSAC deve curare l'organizzazione dei controlli in modo da assicurare che le visite siano casuali e non avvengano con cadenza ripetitiva. I controlli dovranno inoltre prevedere la copertura di tutto l'arco di tempo in cui avvengono le consegne, sia come calendario, sia come orario di lavorazione. Per l'abbinamento dei nuclei di controllo e delle imprese di trasformazione, l'Ente può avvalersi di apposito Sw informatico per l'estrazione casuale della coppia degli agenti di controllo e della o delle Ditte da verificare.

7.3) Versamenti

Il pagamento della materia prima dalle imprese di trasformazione riconosciute alle OP che hanno conferito il prodotto, è effettuato ai sensi degli artt. 7 e 27 del Reg. CE n. 1535/2003 come modificato dal Reg. CE n. 444/2004 e dell'art. 9 del D.M. del 25 maggio 2004 n. 1202.

L'ERSAC, per assicurare il prescritto controllo a tutte le imprese di trasformazione e per consentire alla Regione Campania di dar seguito agli eventuali ulteriori adempimenti di competenza, cura l'organizzazione dei controlli stessi e pone particolare attenzione a che gli esiti degli stessi siano trasmessi alla Regione con cadenza quindicinale e alle verifiche sul portale SIAN.

Tutta la documentazione, accompagnata da brevi osservazioni nel merito e del parere positivo o meno, deve essere trasmessa comunque non oltre il 30 dicembre di ogni anno. Limitatamente alle consegne di ottobre, il cui versamento scade il 31 dicembre, gli esiti dei controlli sono trasmessi al più tardi entro il 10 gennaio.

Tali versamenti sono altresì controllati dall'ERSAC sul portale SIAN dove sono riportati gli estremi dei versamenti effettuati dalle industrie di trasformazione alle OP.

7.4) Registri dei trasformatori

Il trasformatore tiene i registri nei quali sono riportate le informazioni di cui all'art. 30 del Reg. CE n. 1535/2003 e del punto 5 n della presente circolare.

L'ERSAC, durante le visite di controllo, accerta la regolare tenuta degli stessi registri nonché la concordanza con la contabilità fiscale.

7.5) Prodotti finiti

L'art. 2, paragrafi 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, del Reg. CE n. 1535/2003 individua dieci tipologie di prodotti finiti, dai pomodori pelati interi congelati, alle salse preparate.

Le *tipologie* più comuni ottenute in Campania, sono le seguenti:

- pomodori pelati interi conservati;
- pomodori pelati non interi conservati;
- pomodori non pelati interi conservati (pomodorini);
- concentrato di pomodoro.

Ciascuna di queste tipologie può presentarsi a sua volta in diversi *formati*, i più comuni dei quali sono:

- barattoli da 0,5 Kg, 1,0 Kg, 3,0 Kg, 5,0 Kg;
- bottiglie da 1,1 Kg;
- fusti da 200 Kg.

7.6) Attività di controllo

Per consentire il normale svolgimento delle operazioni di controllo delle giacenze dei prodotti finiti e per fornire un'interpretazione applicativa univoca della citata normativa in grado di assicurare l'indispensabile trasparenza ed imparzialità dell'azione ispettiva, si rende necessario fornire delle linee di indirizzo, affinché i controlli, sulla totalità delle giacenze, vengano effettuati -come previsto dal "Manuale AGEA" – a mezzo di una stima che assicuri la rigorosità e la obiettività della misura.

Lo scopo è quello di uniformare i comportamenti ed i procedimenti di verifica delle giacenze di magazzino i cui controlli devono terminare entro il 14 giugno dell'anno successivo. .

L'obiettivo ultimo è quello di stabilire con la maggiore precisione possibile, adottando il fondamentale criterio della stima, la congruenza tra la quantità di materia prima consegnata dalle OP e le quantità dei diversi prodotti finiti ottenuti ed immagazzinati nei vari formati e contenitori; ovvero che tutti i quantitativi di pomodoro dichiarati ed annotati nei registri di trasformazione siano stati effettivamente consegnati alle industrie di trasformazione da parte delle OP interessate (a partire dai dati sulle quantità in entrata e in uscita si può calcolare la "resa media").

I risultati delle attività di controllo oggetto di questa procedura sono raccolti nel *verbale di controllo a chiusura della trasformazione* (Allegato F3).

Qualora il personale dei nuclei di controllo incaricato ravvisi l'impossibilità di assicurare imparzialità, autonomia di giudizio ed indipendenza nello svolgimento dell'attività di propria competenza, lo stesso si astiene dall'espletarla. Gli adempimenti successivi sono riportati al paragrafo 7.8.

7.7) *Organizzazione del personale e modalità di accesso ai controlli*

Il Nucleo Ispettivo sarà costituito, secondo le dimensioni della azienda da ispezionare, da non meno di due e non più di cinque unità (es: fino a q.li 150.000 di prodotto trasformato 2 unità, oltre q.li 150.000 e fino a q.li 300.000 2-3 unità, oltre q.li 300.000 e fino a q.li 500.000, 3-4 unità, oltre q.li 500.000 4-5 unità)

Il Nucleo Ispettivo, all'entrata in azienda, dopo essersi qualificato ed aver dichiarato lo scopo della visita, chiede al rappresentante dell'industria di mettere a disposizione un responsabile del magazzino il quale, conoscendo a fondo l'organizzazione dello stesso, sia in grado di individuare la posizione delle diverse tipologie di prodotto, i diversi formati ed i lotti di produzione. Il nominativo e la firma del magazziniere, ove presente, vengono apposti accanto a quelli del rappresentante legale dell'industria sull'ultima pagina del verbale (allegato F3). Nello spazio dedicato alle dichiarazioni dell'impresa trasformatrice il nucleo di controllo certifica e annota la presenza costante del magazziniere alle operazioni di verifica.

7.8) *Gestione del magazzino*

Nell'ambito di ogni più proficua collaborazione si ravvisa la necessità di richiamare l'attenzione delle industrie di trasformazione che aderiscono al regime di aiuto comunitario, sull'osservanza delle regole che disciplinano la tenuta dei magazzini di deposito dei prodotti finiti.

Il magazzino o i magazzini delle aziende di trasformazione deve essere organizzato in modo da consentire un adeguato lavoro di movimentazione ed individuazione delle merci. I corridoi dei magazzini di deposito devono risultare adeguati per consentire l'accesso ed il transito agevole dei controllori.

Il magazzino deve essere suddiviso in aree omogenee in funzione della tipologia dei prodotti ottenuti.

Inoltre, la merce deve essere stivata e distinta per prodotto in regime di aiuto e prodotto non in regime di aiuto comunitario.

E' opportuno prendere preliminarmente conoscenza della organizzazione del magazzino, della dislocazione dei prodotti all'interno dello stesso, dell'esistenza o meno di corridoi di accesso, di sufficienti spazi di movimentazione per i carrelli elevatori, dell'altezza di stivaggio dei pallets e di quanto altro consenta al Nucleo di controllo di svolgere agevolmente ed in sicurezza le operazioni di controllo.

In caso di obiettive difficoltà organizzative dell'azienda che impediscano lo svolgimento delle necessarie operazioni di controllo e di rilevamento, su richiesta del rappresentante dell'industria, il Nucleo ispettivo redige un verbale di controllo in cui:

- si descrive la natura delle cause ostative all'accertamento;
- si concede all'industria la possibilità di rimuovere le cause ostative entro cinque giorni lavorativi dalla data della verifica

Il Nucleo di controllo informa tempestivamente gli Organi superiori per le decisioni del caso che riguardano l'avvio di una seconda ispezione presso la stessa ditta, e ove necessario, si può procedere alla ripetizione delle operazioni di scelta del campione casuale sui lotti.

Qualora si verificassero anche nel corso della seconda visita situazioni di difficoltà operative con conseguente redazione di un verbale negativo, saranno informati i competenti uffici regionali e, se del caso, gli Organismi di Polizia Giudiziaria per i controlli di autonoma competenza.

Alcune aziende possono avere più di un magazzino, anche dislocati in zone diverse da quella ove è ubicato lo stabilimento di produzione; anche in questo caso la situazione dei magazzini deve essere quella sopra evidenziata e le registrazioni contabili devono trovare perfetta corrispondenza con la realtà dei magazzini stessi.

La non corretta tenuta dei magazzini e l'impossibilità dell'agevole controllo delle giacenze dei prodotti finiti da parte dei nuclei di controllo, possono costituire causa di revoca del riconoscimento del trasformatore.

7.9) Elementi del controllo

Normalmente l'unità di stoccaggio è la **pedana** sulla quale si trovano depositati, secondo i formati, sempre lo stesso numero di pezzi (ripetibilità), per cui si potrà calcolare la quantità degli stessi nello stock individuato;

Per **lotto** deve intendersi il quantitativo di prodotti finiti, distinto per tipologia e per formato, ottenuto nella giornata lavorativa considerata.

Fra gli elementi di identificazione del lotto, quello relativo all'annata di produzione 2006 è costituito dalla lettera "**J**", (per gli anni successivi al 2006 la lettera di produzione e le relative disposizioni sono emanate dal Ministero delle Attività Produttive); ambedue sono seguiti dall'elemento "giorno di produzione" espresso come numero intero. L'applicazione sulle confezioni della identificazione del lotto è obbligatoria e va posta all'atto del loro riempimento, per cui tale elemento risulta fondamentale per la individuazione di ogni partita di prodotto fabbricato giornalmente.

I prodotti costituenti il magazzino possono essere suddivisi nelle seguenti “categorie” contabili:

- ✓ Tutti i formati ottenuti nel corso delle campagne di trasformazione precedenti e presenti in azienda al 14 giugno (fine campagna), fanno parte della categoria delle “**scorte iniziali**”
- ✓ Tutti i formati ottenuti dalla azienda di trasformazione nel corso della campagna in atto (2004) e non presenti nei magazzini fanno parte della categoria “**vendite**”
- ✓ Tutti i formati ottenuti dalla trasformazione nel corso della campagna in atto (2004), presenti nei magazzini, fanno parte della categoria dei “**prodotti finiti ottenuti**”
- ✓ Tutti i formati ottenuti dalla trasformazione da parte di terzi ed introdotti nella azienda dopo l’inizio della campagna (14 giugno), fanno parte della categoria “**acquisti**”

Nel caso l’analisi contabile e/o il controllo in magazzino evidenzi l’esistenza di giacenze di prodotto (siano esse prodotti finiti ottenuti nel corso della campagna, acquisti o scorte iniziali) sulle cui confezioni sia assente l’ identificativo del lotto, il nucleo di controllo rileva il dato contabile, ne valuta la corrispondenza con il quantitativo complessivo presente in magazzino per ogni tipologia e formato, annota le anomalie sul foglio di controllo ed avvisa immediatamente, tramite la propria struttura, l’ INCA.

- Fase di controllo da svolgere negli uffici dell’industria

Il primo compito è l’accertamento contabile delle scorte finali, in applicazione della formula prevista dal Manuale AGEA :

Scorte finali	=	scorte iniziali	+	prodotti finiti ottenuti nella campagna	+	acquisti	-	Vendite
Giacenza attuale	=	rimanenza delle campagne precedenti	+	prodotti della campagna 2006	+	acquisti di prodotti dopo il 14 giugno	-	vendite di prodotti della campagna 2006 o altre campagne

Si tratta, ovviamente, di un’operazione puramente contabile, in aiuto della quale possono essere visionati, oltre ai registri di produzione della campagna in corso, documenti ufficiali della ditta (fatture di acquisto e di vendita), brogliacci, e quanto altro di utilità ai fini dell’accertamento delle scorte finali. Per maggiore chiarezza si fa riferimento ai sottoelencati registri previsti dalla normativa:

- per le scorte iniziali, al registro delle scorte dei prodotti finiti sul quale si rilevano i dati al 14 giugno (campagna precedente);
- per i prodotti finiti ottenuti, al registro di produzione della campagna in corso (2006);
- per gli acquisti, al registro degli acquisti;
- per le vendite, al registro di commercializzazione ed alla relativa documentazione contabile imposta dalla normativa nazionale (registro IVA, Registro delle fatture, documenti di trasporto, fatture accompagnatorie ecc.).

I dati complessivi rilevati, per ogni categoria, si annotano su un foglio di lavoro.

Il secondo compito è quello di definire, per ogni tipologia, il numero dei pezzi delle categorie “**scorte iniziali**”, “**acquisti**” e “**vendite**”. Solo i prodotti afferenti alle prime due categorie si trovano in magazzino, a meno che l’ acquirente non li abbia lasciati in deposito

al venditore: in questo caso si dovrà badare ad identificare in magazzino anche tali quantitativi e a non confonderli con i quantitativi delle altre categorie.

Per le “scorte iniziali” e gli “acquisti” si rilevano per ogni tipologia il numero dei pezzi e si annotano tali dati sul foglio di lavoro. Si calcola per ognuna delle tipologie esistenti il 5% dei pezzi che li compongono e si individuano a caso, con almeno tre lotti tra quelli ancora esistenti in magazzino, i diversi quantitativi necessari a raggiungere il 5% calcolato.

Il terzo compito, che riguarda i prodotti finiti ottenuti nella campagna in corso, è quello di rilevare per ogni tipologia il numero dei pezzi di tutti formati con i relativi pesi netti totali: si annotano tali dati sul foglio di lavoro. Si calcola per ognuna delle tipologie esistenti il 5% dei pezzi che li compongono e si ripartiscono tra i giorni di lavorazione (righe) del registro come in seguito specificato. Questo terzo compito è equivalente alla compilazione della tabella rilevazione prodotti finiti ottenuti del Verbale di chiusura (alleg. F3).

Si ricorda che il registro di produzione - che deve essere presente obbligatoriamente presso ciascun trasformatore - è composto da una serie di righe orizzontali e verticali.

Negli spazi in senso orizzontale (righe) sono riportate le informazioni relative alle tipologie dei prodotti fabbricati, i formati ad esse corrispondenti, l'indicazione del contenuto nominale di prodotto per ogni formato, le quantità nette di prodotto contenuto nei formati, le quantità di prodotto fresco utilizzato.

Negli spazi in senso verticale (colonne) sono riportati in successione i numeri corrispondenti alle informazioni sopra descritte ed in particolare, il numero dei pezzi di ogni formato prodotti nei vari giorni di lavorazione.

L'ultima riga riporta i totali dei valori detti, che sono scaturiti dalla sommatoria progressiva per colonna; su queste cifre totali si calcolano i valori corrispondenti al 5%: questi dati si annotano su un foglio di lavoro.

Le righe del registro, corrispondono ai giorni in cui si è avuta attività di trasformazione e pertanto, alle stesse corrispondono anche i “lotti” costituiti dal codice “J” e dal numero progressivo del giorno dell'anno, a partire dal 1° gennaio 2006 (tale codice è obbligatorio e deve essere riportato su ogni confezione impresso o a getto di inchiostro; concettualmente individua una partita di prodotto omogeneo).

Il Nucleo di controllo, nell'ambito di ciascuna tipologia di prodotto finito ottenuto, procede alla scelta casuale di almeno TRE LOTTI (giorni di produzione). La scelta dei lotti deve effettuarsi nell'ambito di una divisione in *tre terzi* dell'intero periodo di produzione, in modo che a ciascun terzo corrisponda la scelta di almeno un lotto.

Tra i lotti scelti si ripartisce la somma dei pezzi precedentemente determinata che corrisponde a non meno del 5% della produzione.

Anche questi dati si annotano su un foglio di lavoro. A questo punto si dispone del quadro riassuntivo contabile di quanto si deve verificare in magazzino e cioè:

- l'individuazione, attraverso i lotti considerati, del 5% dei quantitativi delle singole tipologie delle categorie *scorte iniziali* ed *acquisti*;
- l'individuazione, attraverso i lotti considerati, del 5% dei quantitativi di singole tipologie dei *prodotti finiti ottenuti*;

- i quantitativi totali dei pezzi di varie tipologie per le diverse categorie che si devono trovare in magazzino.

Gli stock delle varie tipologie e formati che si trovano in magazzino devono essere quantificati per stima e paragonati ai quantitativi di cui sopra al fine di accertare la totalità delle scorte finali.

7.10) Fase di controllo da svolgere in magazzino

Una volta concluse le operazioni di controllo in ufficio ed in possesso di tutti i dati e le informazioni sopra evidenziate, si comunicherà al responsabile dell'industria ed al magazzino la volontà di procedere alle operazioni di accertamento nei magazzini.

Questa fase si svolge in magazzino, tranne che per la verifica dei prodotti finiti venduti, dove la congruenza con i dati del registro di commercializzazione si prova attraverso la visione dei documenti contabili di vendita che si trovano in ufficio.

7.11) Rilevamento fisico dei prodotti:

- Verifica della congruenza tra i quantitativi relativi alle scorte iniziali e agli acquisti rilevati nella fase di ufficio ed i rispettivi quantitativi presenti in magazzino

Per i prodotti relativi alle giacenze iniziali, se esistono, si tratta di localizzare una serie di lotti contraddistinti da una sigla diversa da quella dell'anno in corso (es. P per il 2003, B per il 2004, D per il 2005).

Per i prodotti acquistati, si tratta di localizzare una serie di lotti che riportano una sigla diversa da quella del trasformatore controllato.

Una volta individuati, i diversi lotti, si contano, si controllano e si verifica la concordanza con i dati e i quantitativi definiti in precedenza e riportati sul foglio di lavoro.

Si stimano i quantitativi complessivi esistenti in magazzino -secondo la stessa procedura di seguito descritta per i prodotti finiti ottenuti- e si annotano i dati sul foglio di lavoro.

- Verifica della congruenza tra i quantitativi relativi al "venduto" e gli elementi contabili di prova

Il Nucleo di controllo prende visione di copia della documentazione di vendita: documenti di trasporto o fatture. Sul foglio di lavoro si annotano le relative quantità (questa fase si compie in ufficio, ma concettualmente equivale alla verifica di un aspetto contabile rilevato sul registro di commercializzazione).

Le fatture di vendita dei prodotti finiti, devono essere controllate anche in relazione alla contabilità nazionale fiscale (Registro delle fatture, Libro giornale ed altro), nella misura di almeno il 5% in valore del venduto e della numerosità totale delle fatture. Il campione è scelto a caso dal nucleo di controllo.

Il nucleo deve verificare che la fattura di vendita, oppure i documenti che attestano la vendita (in attesa dell'emissione della fattura) siano registrati nella contabilità aziendale. Per i processi di semplificazione dell'azione amministrativa, laddove esistano fondati motivi di irregolarità, il nucleo di verifica, può chiedere copia delle fatture controllate e nel caso la registrazione è in forma informatica, copia (o stampa) della pagina

del registro contabile cui tale documento appartiene; tale copia o stampa è datata e firmata dal responsabile aziendale (un registro contabile può essere il libro giornale, il registro dell' IVA su fatture attive, il conto dei crediti verso clienti).

- Verifica dei prodotti finiti ottenuti dalla trasformazione.

Per quanto riguarda i prodotti finiti ottenuti nel corso dell'anno considerato (2006 - lotto contraddistinto con la lettera J), i quantitativi costituenti almeno il 5% delle tipologie prodotte, ripartite nei lotti individuati, dovranno essere totalmente rinvenuti e contati.

Per tale necessità l'incaricato dell'industria attiverà tutte quelle operazioni di movimentazione dei pallets (pedane) o pile di pallets necessarie allo scopo. Durante tale operazione si avrà cura di accertare di tanto in tanto che il contenuto delle confezioni corrisponda alla tipologia in esame, mediante l'apertura di qualche barattolo (anche questa attività verrà registrata sul foglio di lavoro).

Accertata l'esistenza fisica, attraverso i lotti scelti, del 5% dei prodotti per ogni tipologia basandosi sul criterio della ripetitività, si calcherà il quantitativo totale di pezzi moltiplicando il numero dei pezzi contenuti su una pedana per il numero delle pedane. La somma di tutti i rilevamenti per ogni tipologia costituirà il totale della categoria dei prodotti finiti ottenuti.

Il Nucleo ispettivo avrà cura di accertare di tanto in tanto che il prodotto che costituisce la quantità stimata (dunque non appartenente al 5% dei pezzi contati individualmente e accertati fisicamente) appartenga effettivamente alla tipologia che si sta controllando, mediante l'apertura di qualche barattolo.

Nello svolgimento di tale operazione, il Nucleo ispettivo adotterà il migliore criterio da esso ritenuto opportuno nella valutazione complessiva del numero delle pedane: nel caso più probabile di cataste che assumono forma di poligoni regolari, la conta delle pedane sui tre assi dimensionali permette un calcolo rapido e preciso. Negli altri casi si ricorrerà alla scomposizione in forme semplici e alla addizione dei parziali.

Durante questa fase, il nucleo accerterà altresì che tutti i prodotti verificati riportino la punzonatura con la sigla dell'anno, dell'impresa, il lotto di produzione e la data di scadenza del prodotto finito.

7.12) Confronto tra i pezzi verificati in ufficio e quelli presenti in magazzino

L'ultima fase del controllo consiste nel *confronto*, per ogni formato e tipologia, del numero dei pezzi verificato in magazzino con il numero dei pezzi indicati dal registro dei prodotti finiti, dal registro delle giacenze iniziali, dal registro delle vendite e da quello degli acquisti: tali valori erano già stati rilevati e dunque sono presenti nei fogli di lavoro.

Nel caso il controllo delle giacenze evidenzi una differenza tra i prodotti finiti presenti in magazzino e quelli verificati in ufficio sui registri, tale differenza deve essere contenuta nei seguenti limiti percentuali complessivi per tutte le tipologie e i formati:

fino a 2.000.000 di pezzi prodotti	entro lo	0,30%
da 2.001.000 a 5.000.000	entro lo	0,20%
oltre 5.000.000	entro lo	0,17%

Qualora le differenze superino le percentuali indicate, il controllo delle giacenze è esteso ad un campione stimato del 10% del totale della giacenza.

Se dopo tale controllo dovessero permanere le differenze percentuali riscontrate, il nucleo ne informa le strutture dell'ERSAC le quali provvedono al calcolo del prodotto fresco che ha generato i prodotti finiti non riscontrati e all'individuazione delle sanzioni previste all'art. 35 del Reg. Ce n. 1535/2003, informandone, per le proprie autonome iniziative, l'AGC Sviluppo Attività Settore Primario.

L'azienda di trasformazione nella quale il nucleo di controllo ha riscontrato delle anomalie nel controllo delle giacenze, è sottoposta, nella campagna successiva, al 25% della verifica dei prodotti finiti.

Oltre alla verifica dei prodotti finiti, l'ERSAC assicura, dopo la fine del periodo di trasformazione, ulteriori controlli a campione nell'ordine di almeno il 10%, secondo un'analisi di rischio, sull'etichettatura dei prodotti trasformati.

7.13) Etichettatura delle confezioni (punzonatura o marcatura)

Il D.Lg.vo n. 109/92 e s.m.i , prevede, per il pomodoro, un regime particolare di cui occorre tener conto per la tutela degli interessi dei consumatori. In proposito la circolare 2 agosto 2001 n. 167 del Ministero delle Attività Produttive (già Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato), prevede che l'indicazione del nome e della sede del produttore nonché della sede dello stabilimento debbano essere obbligatoriamente impressi o litografati sui contenitori all'atto del loro riempimento, per esteso oppure in sigla e numero autorizzati; lo stesso vale per la dicitura del lotto di produzione che viene annualmente identificata con una lettera e un numero ai sensi dell'art. 27, comma 3 del D.Lg.vo n. 109/1992.

Ciò detto, la mancata osservanza delle norme indicate dà luogo alla violazione delle disposizioni comunitarie e nazionali del settore con la conseguente applicazione delle sanzioni previste sul punto dal D.Lg.vo 109/92.

La momentanea impossibilità dell'impresa di provvedere all'etichettatura (punzonatura e/o marcatura) del prodotto per guasti all'impianto ecc., deve essere tempestivamente comunicata agli organi di controllo, pena l'applicazione delle suindicate sanzioni. L'ERSAC, predispone in tal senso degli ulteriori controlli a campione nel periodo intercorrente tra la fine della campagna e l'inizio della successiva.

La presenza in magazzino di quantità non punzionate o marcate, costituisce violazione delle norme e, oltre alle sanzioni previste, può comportare la revoca del riconoscimento del trasformatore fermo restando la facoltà della Ditta di trasformazione, in sede di contraddittorio, di motivare la mancata punzonatura.

7.14 - SANZIONI

L'ERSAC, in sede di controllo, in caso di riscontrate anomalie e/o irregolarità, provvede a verbalizzare e a trasmettere alla Regione una breve relazione con un parere sull'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa.

Le sanzioni sono quelle previste dal Reg. CE n. 1535/2003, come modificato dal Reg. CE n. 444/2004 e dal Decreto del Ministero delle Politiche agricole e Forestali del 25 maggio 2004 n. 1202.

In caso di riscontro di anomalie nel corso delle operazioni di controllo, l'ERSAC è tenuto a contestare immediatamente alla parte interessata, nella sede dello stabilimento,

l'anomalia, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i., con le modalità descritte al paragrafo 5.10

Per quanto riguarda le sanzioni relative al ritardato pagamento delle somme dovute dai trasformatori alle OP, l'allegato A del D.M. 25 maggio 2004 n. 1202, prevede una revoca del riconoscimento fino a cinque campagne con un minimo di una campagna.

Il ritardato pagamento deve intendersi riferito ad ogni singolo bonifico bancario.

Per il calcolo della sanzione, l'eventuale ripetitività dell'inadempienza, deve essere considerata per tre campagne consecutive, compresa quella in corso.

Le imprese di trasformazione revocate dalla partecipazione al regime di aiuti, per poter essere nuovamente riconosciute, devono presentare una nuova domanda di riconoscimento e devono aver assolto agli obblighi di pagamento nei confronti dei produttori ancora creditori.

Nel caso di mancato pagamento da parte del trasformatore delle somme spettanti anche ad ogni singola OP, è prevista la revoca del riconoscimento al trasformatore a partecipare alla campagna in regime di aiuto comunitario.

Per quanto non previsto si applicano le sanzioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Nella seguente tabella sono riportate le principali irregolarità segnalate dai nuclei di controllo dell'ERSAC nelle precedenti campagne di trasformazione.

Codice	Descrizione
01	Automezzo non pesato in entrata
02	Pesata del mezzo di trasporto assente o irregolare
03	Campionamento assente
04	Campionamento non rappresentativo
05	Riporto sul Certificato di consegna di una percentuale diversa da quella rilevata
06	Dati relativi al peso sul cartellino non corrispondenti al Certificato di consegna.
07

Premesso che le irregolarità evidenziate rivestono prevalente interesse ai fini dell'osservanza degli adempimenti comunitari e nazionali, resta fermo che i controllori, in presenza di altre circostanze di dubbia regolarità, sulla base dei normali criteri di ragionevolezza e diligenza, rileveranno tali circostanze per l'adozione di formali provvedimenti sanzionatori ai sensi delle disposizioni comunitarie e nazionali di settore vigenti in materia.

7.15) RESE PRODUTTIVE

Le rese produttive dei prodotti finiti costituiscono un elemento essenziale ai fini del controllo e della determinazione della congruità tra quantità di prodotto fresco passato alla trasformazione e i prodotti finiti ottenuti.

L'attuale regolamentazione non stabilisce dei parametri di resa tra prodotto fresco e prodotto trasformato. Pur tuttavia, la variabilità di tali rese verificatesi soprattutto negli ultimi 5 anni di applicazione della nuova organizzazione comune del mercato dei prodotti trasformati, ha fatto emergere ulteriori problematiche riguardo alla verifica dei prodotti finiti, alla loro consistenza, nonché alla qualità del prodotto.

Sulla base dell'esperienza maturata nelle precedenti campagne di trasformazione, di seguito si riporta una tabella con l'indicazione di un *range* entro il quale deve attestarsi il parametro di resa, per ogni tipologia di prodotto, superato il quale, gli organi di controllo dovranno necessariamente rafforzare le misure di controllo e riservarsi la decisione di interessare altri Organi di controllo per ulteriori verifiche del caso, ivi comprese quelle di natura fiscale (art. 29 del Reg. CE n. 1535/2003).

<i>Prodotto finito ottenuto</i>	<i>Materia prima impiegata per 1 Kg di prodotto finito (resa)</i>
Pelati interi conservati e pelati surgelati interi	1,3 – 1,6
Pelati non interi conservati e pelati non interi surgelati	1,4 – 1,8
Pomodoro intero non pelato	1,2 – 1,6
Succo 8/10	1,6- 2,0
Concentrato r.s. 28/30	5,4-6,2
Concentrato r.s.28/30 (produzione di seconda linea)	max 7,1

I controlli sono aumentati anche nei confronti dei soci delle OP per la verifica in campo delle rese produttive.

CONTROLLI RIVOLTI ALLE ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI (OP)

7.16) CONTROLLI

L'ERSAC è tenuto a controllare per ogni OP, per i pomodori, le pesche e le pere:

- controlli amministrativi e contabili su almeno il 5% dei produttori coperti da contratti per la verifica, per ciascun produttore, della concordanza tra le superfici, il raccolto totale, il quantitativo commercializzato dall'OP, il quantitativo conferito alla trasformazione, il quantitativo indicato nei certificati di consegna e i relativi pagamenti dell'aiuto comunitario e del prezzo della materia prima pagata dal trasformatore.
- Controlli amministrativi e contabili al fine di verificare la concordanza tra i quantitativi totali consegnati all'OP dai produttori, i quantitativi totali conferiti alla trasformazione, il totale dei certificati di consegna, i quantitativi totali indicati nella domanda di aiuto ed i versamenti dei prezzi della materia prima e del versamento dell'aiuto comunitario.
- Controlli amministrativi e contabili sul 5% degli accordi di cui all'art. 12 paragrafo 4 del Reg. CE n. 1535/2003.
- Verifica sulla totalità delle domande di aiuto e dei relativi documenti giustificativi.

7.17) VERSAMENTI

- Aiuto comunitario

L'aiuto comunitario è versato dall'AGEA entro 60 giorni dalla presentazione della domanda completa in ogni sua parte. Entro 15 giorni lavorativi successivi alla ricezione dell'aiuto comunitario, l'OP è obbligata a versare tale aiuto, a mezzo bonifico bancario o postale, ai propri soci. Nel caso di autotrasformatori, tale versamento può essere fatto con accredito in bilancio. L'OP comunica alla Regione e all'Unione l'avvenuto versamento dell'aiuto comunitario.

Nel caso il socio è una cooperativa di produttori, la stessa versa, con le medesime modalità sopra citate, l'aiuto comunitario ai soci che hanno conferito la materia prima in esecuzione dei contratti, entro i successivi 15 giorni lavorativi alla ricezione dell'aiuto. Per il computo dei giorni lavorativi valgono le considerazioni riportate al punto 6 2).

L'OP, utilizzando apposite funzioni presenti sul portale SIAN, registra gli estremi del versamento effettuato ai soci, entro una settimana dalla data del versamento. Allo stesso modo, la cooperativa che ha ricevuto l'aiuto comunitario, comunica gli estremi dei versamenti alla OP a cui appartiene, la quale registra tali informazioni sul portale AGEA. Trascorsi 30 giorni dal versamento effettuato dall'OP alla cooperativa, nel caso la stessa non abbia fornito alla OP gli estremi di pagamento ai propri soci, l'OP è tenuta a segnalare sul portale SIAN tale inadempienza.

Nel pagamento dell'aiuto comunitario non sono ammesse compensazioni. .

In caso di mancato pagamento da parte di una OP ai propri soci, è prevista la revoca del riconoscimento alla OP. Qualora, invece, si riscontri il mancato pagamento da parte della cooperativa ai propri soci, l'OP ne informa, pena l'esclusione dal regime di aiuto, l'ERSAC, l'AGEA e la Regione Campania –i quali, ciascuno per quanto di propria competenza, adotteranno gli opportuni provvedimenti. L'OP è tenuta ad espellere dalla propria compagine sociale la cooperativa inadempiente nonché ad attuare tutte le disposizioni previste dallo statuto, non escluso il recupero delle somme versate. Al fine del controllo dei pagamenti, l'AGEA predispone dei tracciati record che ne permettano il controllo e la verifica.

- Pagamento materia prima

L'OP, ricevuto il pagamento del prezzo della materia prima da parte del trasformatore, versa le somme dovute, mediante bonifico bancario o postale, ai soci entro 15 giorni lavorativi successivi al mese nel corso del quale sono stati effettuati i pagamento da parte del trasformatore. Gli estremi dei pagamenti sono visibili sul portale SIAN. Nel caso di pagamento ad una cooperativa, la stessa è tenuta a versare ai propri soci le somme dovute, con le medesime modalità, entro 15 giorni lavorativi successivi alla ricezione del pagamento e ad a comunicare tempestivamente e a trasmetterne le prove, alla OP cui risulta associata. Gli eventuali servizi resi dalle OP ai propri associati, anche in caso di organizzazione che autotrasforma, nonché i contributi, possono essere compensati nell'ambito dei pagamenti della materia prima; analoghe modalità si applicano alle cooperative nei confronti dei soci produttori. Ai fini del controllo, le somme compensate devono essere accompagnate da documenti giustificativi.

7 18) - DOMANDE DI AIUTO

La domanda di aiuto è compilata sul portale SIAN entro i termini di cui all'art. 23 del Reg. CE 1535/2003 e successive modifiche.

Qualora le domande siano compilate oltre i termini previsti, la Regione comunica all'ERSAC e all'AGEA il ritardo. Quest'ultima effettua la riduzione dell'aiuto in ragione dell'1% per ogni giorno di ritardo.

L'ERSAC istruisce le domande di aiuto rispettando la procedura di cui alla Circolare AGEA n. 6 del 6 aprile 2006 e del Manuale AGEA, e, per le domande ammissibili, trasmette i risultati alla Regione Campania, completi di un nulla osta regionale per il pagamento dell'aiuto, entro il 10 dicembre di ogni anno. Tale comunicazione è inviata anche all'AGEA per via informatica.

Per l'istruttoria delle domande di aiuto, in caso di OP che abbiano conferito ad industrie di trasformazione fuori regione, l'ERSAC provvede a chiedere direttamente alle Regioni interessate l'esito delle verifiche sul 7% del prodotto fresco conferito.

Allo stesso modo, l'ERSAC è tenuto a comunicare alle Regioni, nel cui territorio ha sede legale l'OP che ha conferito la materia prima alle imprese di trasformazione Campane, l'esito dei controlli effettuati sulla materia prima consegnata alle medesime imprese.

7.19) SISTEMA INFORMATICO

L'ERSAC, utilizzando il SW AGEA presente sul portale SIAN provvede ad informatizzare le attività di propria competenza, secondo la tempistica e le modalità di cui alla circolare di campagna dell'AGEA n. 6 del 6 aprile 2006

Entro il 30 agosto di ogni anno, l'ERSAC trasmette alla Regione Campania, una relazione generale sui controlli effettuati durante la campagna da cui si evinca:

- il numero dei controlli effettuati alle industrie, alle OP, ai produttori ecc.;
- gli esiti dei controlli per ogni singola industria riguardante la materia prima contrattata, consegnata, i prodotti finiti ottenuti, le rese di trasformazione ecc.;
- i versamenti dell'aiuto comunitario e del prezzo della materia prima distinto per singola OP;
- controlli amministrativi e contabili e ogni altro controllo effettuato ai sensi della regolamentazione comunitaria e nazionale vigente;

8- COMMISSIONE REGIONALE DI CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 14 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, è istituita una commissione regionale per comporre eventuali controversie non risolte tra le parti in ordine alla valutazione qualitativa della partita di materia prima oggetto di consegna. Il giudizio della Commissione regionale di controllo, che si esprime su ogni singola partita, è insindacabile.

La commissione è composta:

- da un rappresentante titolare e uno supplente dell'ERSAC, con funzioni di presidente;

- da un rappresentante titolare e uno supplente designato congiuntamente dalle Associazioni dei produttori e dal movimento cooperativo che hanno contrattato la materia prima, con funzioni di componente;
- da un rappresentante titolare e uno supplente designato dagli industriali, con funzione di componente.

Le parti in causa, comunicano alla Regione Campania, AGC Sviluppo Attività Settore Primario – Settore IPA- e all'ERSAC, entro il **30 luglio** di ogni anno, i loro rappresentanti titolari e supplenti da inserire nella apposita commissione. La nomina viene ufficializzata con apposita nota dell'Assessore all'Agricoltura.

Successivamente la Regione comunicherà i nominativi della commissione, alle OOPP, al movimento cooperativo e all'Organismo dei rappresentanti degli industriali e all'ERSAC. In caso di mancata designazione da parte degli organi di rappresentanza degli industriali e/o degli agricoltori, la Regione con proprio atto, provvederà a nominare l'apposita commissione prescindendo dagli stessi.

9- DISPOSIZIONI FINALI

Dalla data della presente circolare, sentite le Organizzazioni Nazionali Agricole e le Unioni Industriali di categoria più rappresentative, da ultimo nell'incontro del 17/07/2006, sono revocate tutte le indicazioni delle precedenti circolari incompatibili con la presente.

Per quanto non espressamente previsto nella presente circolare si rinvia alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di aiuti ai prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

La presente Circolare è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania a valere come notifica a tutti gli effetti di legge.

10- CONCLUSIONI

In Campania la trasformazione del pomodoro ha interessato, nel 2006, 107 imprese di trasformazione con una notevole riduzione numerica rispetto all'entrata in vigore nel 2001, del nuovo regime di aiuto comunitario, dove si contavano 138 imprese. Esse restano concentrate essenzialmente nelle province di Salerno e Napoli ed assumono una particolare rilevanza soprattutto in quelle aree periferiche dove si raggiungono elevati indici di disoccupazione, in quanto l'aumento dei profili occupazionali, seppur stagionali, rappresentano un importante ammortizzatore sociale ed economico per i territori in cui sono inseriti gli opifici industriali.

Salvaguardare tale comparto è uno degli obiettivi primari dell'Amministrazione Regionale anche in vista della proposta di riforma dell'ocm ortofrutta sulla quale le parti della filiera si stanno attualmente confrontando.

Gli indirizzi applicativi previsti dalla presente circolare, opportunamente rivisti alla luce delle novità informatiche introdotte dall'AGEA e sulla base dell'esperienza maturata nella scorsa campagna, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale, vuole rappresentare un contributo per favorire il corretto svolgimento delle procedure da parte degli operatori della filiera e delle relative modalità di controllo.

Il Coordinatore dell'Area
Dr Antonio Falessi